

ALLEGATO 5

5-01137 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale speciale applicabile ai cosiddetti « lavoratori impatriati ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al regime fiscale agevolativo a favore dei lavoratori impatriati introdotto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 come più volte novellato, da ultimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

In particolare, gli Interroganti fanno riferimento alla modifica introdotta a tale regime con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l'iscrizione all'AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l'accesso all'agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all'estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con il Paese estero di riferimento (cfr. decreto legislativo n. 147 del 2015, articolo 16, comma 5-ter).

Premesso quanto sopra, gli Onorevoli interroganti chiedono di chiarire – anche in relazione alle successive modifiche apportate al regime in esame dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 178 del 2020 (legge di Bilancio per l'anno 2021) – l'ambito di applicazione del quadro normativo in questione con riferimento al requisito formale di iscrizione all'AIRE.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto decreto Crescita) ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha incrementato le

percentuali di riduzione dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili ed ha previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l'estensione, per un ulteriore quinquennio, del periodo agevolabile.

Le modifiche normative al citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, apportate dall'articolo 5 del decreto Crescita, in vigore dal 1° maggio 2019, trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, « a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ».

Successivamente, l'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ha inserito, nel detto articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l'applicazione della misura di cui al comma 1, lettera c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati), anche a coloro « che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ».

La richiamata norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono fruire dell'estensione del regime dei lavo-

ratori impatriati, mediante l'esercizio di un'apposita opzione, le persone fisiche che:

durante la loro permanenza all'estero sono state iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;

hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;

già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

Pertanto, atteso che l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 50 della legge di bilancio 2021 intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 (ai quali, altrimenti, tale possibilità sarebbe preclusa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-crescita), la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime speciale per i lavoratori impatriati, si ritiene che le condizioni alle quali il richiamo comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.

Peraltro, anche il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. 60353/2021, recante « Modalità di esercizio dell'opzione ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia » prevede al punto 1.1, che

« i soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e diversi dai soggetti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2019 ».

Ne consegue che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell'opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:

non sono stati iscritti all'AIRE;

sono cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate sottolinea che la mancata iscrizione all'AIRE precluda al contribuente la possibilità di esercitare l'opzione per la proroga del regime speciale per i lavoratori impatriati.